

L'espressione contenuta nell'art.13 del CCNL del 9.5.2006 "... fermo restando l'attribuzione del buono pasto" deve intendersi nel senso di una deroga alle previsioni dell'art.45 del CCNL del 14.9.2000, nel senso di riconoscere comunque al personale individuato in sede di contrattazione integrativa il diritto al buono pasto, con oneri a carico del datore di lavoro, nella misura di 2/3 e secondo modalità da concordarsi rispetto alla collocazione della pausa? Oppure essa deve essere interpretata come conferma del precedente regime e, quindi, nel senso che il buono pasto è da attribuirsi solo se ne ricorrono le condizioni operanti nell'ente in attuazione dell'art.45 del CCNL del 14.9.2000 e, pertanto, solo in presenza di orario c.d. "spezzato"?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile evidenziare quanto segue:

- a) la disciplina in materia di erogazione e fruizione dei buoni pasto introdotta dall'art. 13 del CCNL del 9.5.2006 risponde ad una precisa esigenza in tal senso espressa direttamente dal Comitato di Settore nel suo atto di indirizzo;
- b) si tratta di un intervento limitato che non incide sulla complessiva disciplina degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, che avevano precedentemente regolato la materia e che, proprio a conferma della ulteriore vigenza degli stessi, sono richiamati in principio della nuova clausola contrattuale;
- c) in virtù delle nuove regole agli enti del comparto è riconosciuta la possibilità di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari figure professionali, operanti nelle aree della protezione civile, della vigilanza, dell'area scolastica ed educative e delle attività di biblioteca, che, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione del pasto di durata determinata in via negoziale, in termini di maggiore brevità rispetto a quella prevista nella pregressa disciplina contrattuale;
- d) tale pausa, proprio per evitare ogni incidenza sulla continuità del servizio, potrà essere

collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro;

e) il richiamo alle disposizioni degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000, consente di poter affermare che nella attribuzione dei buoni pasto, secondo le integrazioni introdotte dalla nuova disciplina, non si può comunque prescindere dalla necessaria esistenza di prestazioni lavorative sia in orario antimeridiano sia in orario pomeridiano;

resta confermato, anche, che spetta ai singoli enti valutare le condizioni di bilancio che possono consentire la organizzazione della mensa o la attribuzione di buoni pasto sostitutivi come pure si deve far riferimento a dette condizioni per quantificare il numero complessivo erogabile in ogni settimana lavorativa.